# TI_GERICHTE 11.2003.118 vom 21. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.118

FR: TI_GERICHTE 11.2003.118 du 21 août 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.118 del 21 agosto 2003

## Regeste

Appello privo d'interesse: stralcio della causa.

## Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2005 11.2003.118
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2005 11.2003.118
Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2005 11.2003.118

Appello privo d'interesse: stralcio della causa.

Incarto n. 11.2003.118 Lugano 18 ottobre 2005 /rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretaria: Verda, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. 261/2001 (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone CO 2 , e CO 3 , già in (patrocinato dall'avv. ) alla Commissione tutoria regionale 9 , Torricella riguardo al figlio J_____ (1999); giudicando ora sull'appello del 10 settembre 2003 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione del 21 agosto 2003 con cui l'autorità di vigilanza ha confermato la privazione della custodia parentale riguardante CO 2 e CO 3; premesso che con risoluzione dell'11 marzo 2003 la Commissione tutoria regionale 9 ha privato CO 3 e CO 2 della custodia parentale sul figlio J_____ (1999), ha affidato quest'ultimo a _____ e _____, ha istituito una curatela educativa in favore del medesimo, ha designato in qualità di curatore _____ e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori al figlio; constatato che un ricorso presentato contro tale decisione da AP 2 e AP 1, nonni materni di J_____, è stato respinto il 21 agosto 2003 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele; osservato che il 10 settembre 2003 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello contro la decisione appena citata; ricordato che CO 3 è deceduto il 21 aprile 2004; rammentato che questa Camera ha indetto un dibattimento orale, tenutosi il 16 novembre 2004; preso atto che con risoluzione del 23 settembre 2005, passata in giudicato, la Commissione tutoria regionale 9 ha ripristinato la custodia parentale di CO 2 sul figlio, revocando al proposito la risoluzione dell'11 marzo 2003; appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse pratico e attuale (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli; rilevato che le spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC); ritenuto nondimeno che in concreto si giustifica – date le particolarità della fattispecie – di soprassedere a ogni prelievo, mentre in materia di ripetibili tutti gli interessati hanno precisato all'udienza del 16 novembre 2004 di rinunciare a indennità qualora l'appello fosse

divenuto caduco; richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – ; – Commissione tutoria regionale 9, Torricella; – ; – ; – , . Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.